



*Il Ministro
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato*

VISTO l'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, sulle procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL, e in particolare gli artt. 12, 13 e 14;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recente norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, sulla regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto interministeriale 10 marzo 1987, n. 105, che stabilisce i limiti alle emissioni nell'atmosfera da impianti termoelettrici e vapore;

VISTO il decreto interministeriale 8 maggio 1989 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da grandi impianti di combustione;

VISTO l'accordo procedimentale 24 giugno 1989 riguardante le autorizzazioni per le centrali termoelettriche che in esercizio o in costruzione, pubblicato nelle G.U. 12 luglio 1989, n. 161;

VISTA l'istanza del 16 giugno 1989 con la quale l'Enel ha chiesto l'autorizzazione alla continuazione delle emissioni per la centrale termoelettrica ubicata nel territorio dei Comuni di Turbigo e Robecchetto con Induno, provincia di Milano, costituita da quattro sezioni denominate "Turbigo Levante" e da ulteriori due sezioni denominate "Turbigo Ponente";

per copia conforme all'originale

- 2 -

VISTE le istanze del 16 febbraio e 7 luglio 1989 e successiva integrazione del 9 marzo 1990, con le quali il suddetto ente ha chiesto l'autorizzazione al risanamento ambientale e al ripotenziamento delle citate sezioni di "Turbigo Levante";

SENTITA la Commissione di cui all'art. 13 del citato allegato IV al D.P.C.M. 27.12.1988;

VISTO il parere favorevole espresso dal Ministero della Difesa con note del 5 maggio 1990;


VISTI i pareri favorevoli espressi dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero della Sanità e dalla Regione Lombardia, nel rispetto della procedura prevista dal citato accordo 24.6.1989;

D E C R E T A

Art. 1

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è autorizzato, ai sensi dell'art. 13 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e dell'art. 47 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, a costruire ed esercire gli impianti per il risanamento ambientale delle quattro sezioni - denominate "Turbigo Levante" - e della centrale termoelettrica ubicata nel territorio dei Comuni di Turbigo e di Robecchetto con Induno, provincia di Milano, nonché a potenziare le sezioni medesime, ciascuna con un turbogas della potenza di 100 MW circa, come descritto nella documentazione allegata alle istanze citate in premessa.

Le aree occorrenti per la realizzazione delle suddette opere sono indicate nell'allegata planimetria generale N. IL 002/01, che costituisce parte integrante del presente decreto.



per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

A. J. [Signature]

./.

- 3 -

Art. 2

L'Enel è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Per ogni sezione turbogas devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:
- | | | |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| NOx | ≤ 600 mg/Nm ³ | per combustibili liquidi |
| NOx | ≤ 150 mg/Nm ³ | per combustibili gassosi |
| Polveri | ≤ 20 mg/Nm ³ | per combustibili liquidi |
| SO ₂ | ≤ 170 mg/Nm ³ | per combustibili liquidi |
| SO ₂ | ≤ 15 mg/Nm ³ | per combustibili gassosi |

I suddetti limiti sono riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi del 15%.

Per l'esercizio ordinario dovrà essere utilizzato gas naturale; in situazioni di emergenza è consentito l'uso di gasolio, con tenore di zolfo non superiore allo 0,3%. I limiti di emissione per gli NOx si intendono rispettati se, nell'arco di un anno civile:

- nessun valore medio del mese civile superi i valori limite indicati;
- il 95% di tutti i valori medi di 48 ore si mantenga al di sotto del 110% dei valori limite indicati; non sono ammessi superamenti consecutivi dei limiti di 48 ore.

Per il calcolo dei valori vanno considerate le ore di effettivo funzionamento.

Il camino di by-pass, sui turbogas, potrà essere utilizzato solo in caso di emergenza. L' esercente dovrà dare immediata comunicazione all'autorità competente dei periodi di esercizio di detto camino, motivandone le cause. La condizione di emergenza è che:

"sia fuori servizio il sistema di recupero termico con contemporanea necessità in rete di energia elettrica". Dall'entrata in servizio delle sezioni turbogas dovranno essere misurate in continuo le emissioni di NOx e di O₂ in uscita.



per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

Enel
[Signature]

./.

- 4 -

L'esercente dovrà valutare la possibilità di modifica dell'altezza geometrica dei camini di by-pass ai fini di una migliore dispersione dei fumi.

2) Per ogni sezione termoelettrica a vapore devono essere rispettati i seguenti limiti di emissioni:

SO ₂	≤ 400 mg/Nm ³
NOx	≤ 200 mg/Nm ³
Polveri	≤ 50 mg/Nm ³

Relativamente agli NOx e alle polveri il limite deve essere rispettato all'atto dell'entrata in servizio dei relativi impianti di denitrificazione e captazione polveri, che deve avvenire entro i seguenti termini:

per la sezione n. 4 - entro 40 mesi dalla data della presente autorizzazione;

per le sezioni nn. 3, 2 e 1 - entro i successivi 36 mesi, con cadenza di 12 mesi.

Per l'SO₂ il limite su ciascuna sezione deve essere rispettato entro il 31 dicembre 1997.

Nel periodo transitorio l'esercizio delle sezioni è regolamentato dalle precedenti autorizzazioni.


I valori limite fissati sono riferiti a gas normalizzati secchi con percentuali di O₂ pari al 3% per olio combustibile e gas naturale.

Il controllo delle emissioni da ogni sezione deve essere effettuato in continuo per le seguenti sostanze:

SO₂, NOx, Polveri, Ossigeno in uscita.

Le apparecchiature di analisi devono entrare in servizio all'attivazione degli impianti risanati.

I punti di prelievo delle misure vanno scelti in zone significative del percorso dei fumi in uscita, secondo le norme di buona tecnica, in attesa di specifica normativa al riguardo.



per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dot. A. RUGGICRO

./.

- 5 -

Essendo l'impianto ubicato in area ad elevato rischio ambientale, i suddetti valori limite devono essere rispettati secondo le modalità di cui all'art. 14 del D.M. 8 maggio 1989, pubblicato nella G.U. del 30.5.1989, n. 124.

L'esercente dovrà comunicare all'autorità competente i tempi necessari per l'avvio e per la fermata degli impianti.

3) Nelle postazioni di Galliate e di Robecchetto con Induno, facenti parte della rete di rilevamento della qualità dell'aria ubicata intorno alla centrale, devono essere installati analizzatori di NOx almeno 18 mesi prima dell'entrata in esercizio della prima sezione termoelettrica risanata.

Eventuali altri parametri chimico-fisici da rilevare devono essere concordati tra l'autorità competente e l'esercente.

4) Dovranno essere rispettati i limiti per le emissioni di altre sostanze inquinanti nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto di cui all'art. 3, secondo comma del D.P.R. 24.5.1988, n. 203.

5) Le condotte di uscita dei fumi dovranno essere predisposte in modo da consentire la verifica della funzionalità degli impianti di abbattimento, in accordo con l'autorità competente.

6) L'esercente deve fornire ai Ministeri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dell'Ambiente e della



per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

PER M. M. M. M. M.

- 6 -

Sanità ed alla Regione Lombardia un rapporto annuale sullo stato di avanzamento dei lavori, che tenga conto delle prescrizioni sopra citate.

- 7) Tutte le condizioni di esercizio, compresa l'emergenza, devono avvenire nel rispetto degli standards di qualità dell'aria fissati dal D.P.R. 24.5.1988, n. 203 e dal D.P.C.M. 28.3.1983.
- 8) Tutte le strutture verticali (camini e/o torri) - che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, potrebbero interferire con la sicurezza del volo a bassa quota - devono essere munite della prescritta segnalazione diurna e notturna.

Art. 3

L'esercizio delle due sezioni denominate "Turbigio Ponente", della potenza di 70 MW e di 75 MW, è regolamentato dalle precedenti autorizzazioni.

L'esercente presenterà eventuale progetto di risanamento ambientale nei termini previsti dal D.P.C.M. 21 luglio 1989.

fat Roma, 11 80 GIU. 1990.



per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
M. A. P. AMBIENTE

IL MINISTRO

A. Rippe

[Signature]